

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3314

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFO

Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori
espulsi precocemente dal mondo del lavoro

Presentata il 18 dicembre 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Troppo giovani per la pensione, troppo anziani per il lavoro »: potrebbe essere questa, in sintesi, la situazione paradossale in cui si trovano migliaia di lavoratori nel nostro Paese. La presente proposta di legge punta ad offrire una possibilità per il reinserimento di questi soggetti espulsi ancora giovani dal mondo del lavoro.

Per queste persone appare necessario un intervento particolare, stante proprio la difficoltà del loro reinserimento nel circuito del mercato del lavoro.

Occorre, inoltre, segnalare un dato significativo dal punto di vista politico: mentre da più parti, ai fini del risparmio della spesa pensionistica, si intendono adottare iniziative per prolungare la vita lavorativa, è già accaduto che un'altissima percentuale dei dirigenti industriali — negli ultimi anni — sia ricorsa alla pensione d'anzianità, come risulta dai dati dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). In venti anni

l'INPDAI è passato da un rapporto da 6 a 1 tra lavoratori e pensionati a un rapporto da 0,8 a 1. Rispetto a questo fenomeno di espulsione dalle attività lavorative in crescita così rapida e con caratteristiche preoccupanti, visto anche l'aumento dell'aspettativa media di vita (fra le più alte del mondo), è necessario ricercare una soluzione in una prospettiva a medio e a lungo termine, considerato che l'età a rischio di allontanamento dalle aziende — in particolare per le professioni della fascia medio-alta — si sta progressivamente abbassando.

Nel frattempo, occorre riflettere e agire anche sulla condizione di quelle migliaia di ex lavoratori che si trovano privati di qualsiasi forma di reddito, dovendo attendere anni per raggiungere il diritto alla pensione.

Si è, peraltro, coscienti che il problema della disoccupazione in età matura è oggi un aspetto inquietante in tutto il mondo occidentale. La relazione introduttiva alla

Conferenza dell'Unione europea su occupazione e sistemi pensionistici, del 4 febbraio 2002, a firma di Anna Diamantopoulou, commissario europeo responsabile per l'occupazione e affari sociali, aveva già concentrato l'attenzione sulla disoccupazione in età matura e invitava gli Stati membri a un maggiore impegno nell'individuare soluzioni idonee per affrontare questa nuova emergenza sociale. Diversi studi hanno confermato questi dati: da una ricerca dell'Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori dal titolo « *Prolungamento della vita attiva e politiche del lavoro* », che forniva dati e analisi approfonditi sulla gravità di questo fenomeno in Europa e in Italia, a quella prodotta dall'Adecco, una delle più quotate agenzie di lavoro interinale, che affermava che un terzo dei disoccupati nella Unione europea erano cittadini in età matura.

Si tratta, quindi, di un fenomeno che riguarda molti Paesi e che non è riconducibile solo a motivazioni legate al costo del lavoro o alla flessibilità. Un fattore determinante, all'origine di questo *trend*, va ricercato nella diversa organizzazione delle attività produttive, indotta da un crescente livello di automazione, che porta a sminuire il valore dell'esperienza lavorativa e dei criteri di responsabilizzazione delle risorse; né va, infine, dimenticata l'applicazione, acritica, di teorie dell'organizzazione del lavoro (*young-in, old-out*), importate in occidente dai modelli di sviluppo industriale del *Far East* e degli Stati Uniti d'America.

Oltre a ciò, questa categoria di lavoratori si trova, dunque, fortemente penalizzata a causa dell'attuale organizzazione del mercato del lavoro italiano, che non consente loro un reinserimento nel mondo lavorativo. Il problema è soprattutto di natura generazionale, in quanto per i lavoratori ultraquarantacinquenni le prospettive di occupazione sono ridotte a causa anche degli scarsi incentivi e delle

attuali tipologie contrattuali che minano costantemente la loro quota di mercato, continuando a farli soffrire di una difficile condizione di accesso e di permanenza sul mercato del lavoro.

La presente proposta di legge intende quindi proporre soluzioni « a ventaglio », che consentano il rientro di queste persone nel mondo del lavoro, attraverso una serie di possibilità: incentivi per le assunzioni, percorsi formativi specifici, previsioni di favore per l'affidamento di appalti da parte delle pubbliche amministrazioni e benefici per favorire la formazione di imprese individuali o societarie e cooperative, con l'estensione a questi soggetti delle norme già esistenti, come, ad esempio, quelle per le cooperative sociali.

Il problema dei lavoratori in età matura espulsi precocemente dal lavoro e che si trovano soli ad affrontare il dramma della disoccupazione è ormai all'attenzione da anni. Il problema, poi, si pone in modo più accentuato per i lavoratori in età matura espulsi individualmente rispetto a quelli che hanno subito la stessa sorte ma presso grandi gruppi industriali. Questi ultimi, grazie all'attenzione dei *media* e al loro numero ingente, sono riusciti a ottenere condizioni di uscita dal lavoro maggiormente protette. I primi, invece, sono totalmente indifesi e soggetti spesso a condizioni di uscita dal lavoro non tutelate o fortemente « concordate ». Per questi si vengono a creare anche disagi per via della non riconosciuta condizione di disoccupati, che preclude l'accesso alle varie forme di protezione sociale.

È dunque ora di compiere un primo passo: la presente proposta di legge intende fornire soluzioni — anche se parziali — alle difficoltà vissute da una parte importante del mondo del lavoro, che costituisce una risorsa dimenticata per il nostro Paese.

Per questi motivi si augurano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego).

1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori appositi incentivi all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito e deduzioni dal reddito imponibile.

2. Le disposizioni di incentivo all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono adottate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di abolizione dei limiti di età per l'accesso al mercato del lavoro).

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è

soggetta a limiti di età, fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il reclutamento di personale militare e di polizia ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.

3. Ai datori di lavoro e agli intermediari pubblicitari che violano la disposizione di cui al comma 2 è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro.

ART. 3.

(Percorsi formativi).

1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per i soggetti di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi soggetti.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale, regionale e locale. Essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e di formazione professionale.

ART. 4.

(Cooperative).

1. Alle cooperative e alle società di persone costituite dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Ricollocazione professionale).

1. Per la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono promosse, in via prioritaria, da parte delle amministrazioni pubbliche, convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dagli stessi lavoratori, per l'affidamento all'esterno di attività e di servizi.

ART. 6.

(Incentivi alle assunzioni).

1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo « Convergenza », di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato, fino al 31 dicembre 2010, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per l'assunzione di ciascuno dei soggetti di cui al citato articolo 1.

ART. 7.

(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego).

1. Possono essere ammesse ai benefici in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, anche le società, comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte

all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, che detengono la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, e che presentano progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

ART. 8.

(Riassunzione di lavoratori licenziati).

1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei tre anni successivi dalla data del licenziamento, ad un aumento dell'organico del personale ».

ART. 9.

(Disciplina dei licenziamenti individuali).

1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro azienda lavoratori licenziati di età superiore a quarantacinque anni ».

ART. 10.

(Agevolazioni contributive).

1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: « per i lavoratori di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, ».

3. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da porre a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11.

(Contratti a progetto).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3), della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 800 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

e) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

g) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

l) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

